

# REGIONE PIEMONTE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
comunità montana n. 18 della valle Ossola  
a.s.l. n. 14

## COMUNE DI VOGOGNA

### PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Legge n. 447 del 26.10.1995  
Legge regionale n. 52 del 20.10.2000  
D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001

### RELAZIONE DESCRITTIVA

#### I Progettisti

**ARCHITETTI**  
Luigi Bovio - Milena Gibroni  
28845 - DOMODOSSOLA (VB)  
PIAZZA CAVOUR N.14  
Partita I.V.A. 01361600032

#### II TECNICO in Acustica Ambientale

Dott. Geol. Paolo Marangon  
28845 - DOMODOSSOLA (VB)  
VIA BONOMELLI, 16

RELAZIONE DESCRITTIVA

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PREMESSA.....</b>                                                                                                     | <b>1</b>  |
| <b>2. SIGNIFICATO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>2.1 I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE QUADRO .....</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| <b>2.2 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 .....</b>                                                                                  | <b>3</b>  |
| 2.2.1 <i>Valori limite assoluti di immissione</i> .....                                                                     | 4         |
| 2.2.2 <i>Valori limite di emissione</i> .....                                                                               | 4         |
| 2.2.3 <i>Valori di qualità</i> .....                                                                                        | 5         |
| 2.2.4 <i>Valori di attenzione</i> .....                                                                                     | 5         |
| <b>2.3 ADEMPIMENTO A CARICO DEL COMUNE AI SENSI DELLA "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO" .....</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>3. PRINCIPI METODOLOGICI PER ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI ZONIZZAZIONE ..</b>                                            | <b>7</b>  |
| <b>3.1 ELEMENTI UTILI ALL'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI (EX. L.R 52/00) .....</b>                                               | <b>9</b>  |
| <b>3.2 INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI .....</b>        | <b>11</b> |
| <b>3.3 NOTE SULL'INSERIMENTO DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE .....</b>                                       | <b>13</b> |
| <b>3.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO .....</b> | <b>13</b> |
| <b>4. RAPPORTI CON LE ZONIZZAZIONI ACUSTICHE DEI COMUNI CONFINANTI.....</b>                                                 | <b>14</b> |

## **RELAZIONE DESCRITTIVA**

### **1. PREMESSA**

La presente Relazione Tecnica Descrittiva preliminare della Zonizzazione Acustica del territorio di competenza e del relativo Regolamento di Attuazione del Piano, è stata redatta ai sensi della Legge Quadro 447 del 26 ottobre 1995, della L.R. 52 del 20 ottobre 2000 e del Decreto di Giunta Regionale n° 85-3802 del 6 agosto 2001.

Il lavoro svolto si è articolato in più fasi, dettagliatamente descritte di seguito, il cui risultato finale è stato quello di attribuire ad ogni porzione di territorio comunale i limiti definiti dalla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 in riferimento all'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore, con l'obiettivo di garantire livelli di inquinamento acustico compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane svolte nei diversi settori territoriali.

Il supporto di base da cui è stato possibile procedere al processo di classificazione acustica è la cartografia predisposta dal Tecnico Urbanista, ovvero la carta di destinazione d'uso del suolo; ovviamente, in questa fase preliminare, è possibile che quanto predisposto possa subire lievi variazioni in funzione di eventuali osservazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. L'intento di tale lavoro è:

- ☑ conoscere le principali cause di inquinamento acustico presenti sul territorio comunale;
- ☑ prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico;
- ☑ risanare le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della popolazione residente;
- ☑ coordinare la pianificazione generale urbanistica del proprio territorio con l'esigenza di garantire la massima tutela della popolazione da episodi di inquinamento acustico;
- ☑ valutare gli eventuali interventi di risanamento e di bonifica da mettere in atto in relazione al punto precedente, nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

## **2. SIGNIFICATO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Con la promulgazione del D.P.C.M. 01/03/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", la zonizzazione acustica del territorio comunale assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei limiti per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute compatibili con i particolari insediamenti presenti nel territorio considerato.

Quest'adempimento è dunque l'operazione preliminare e necessaria per garantire la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal provvedimento legislativo stesso.

La "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*" 26 ottobre 1995 n° 447, attuale riferimento legislativo in materia di tutela ambientale dall'inquinamento acustico, perfeziona le regole di applicazione dello "strumento" classificazione acustica e richiede alle Regioni di definire con legge "*i criteri in base ai quali i comuni (...) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni*". Sono inoltre stabiliti i termini per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale. Il nuovo provvedimento legislativo in materia di inquinamento acustico amplia anche la portata di applicazione della zonizzazione, essendo essa incidente sui limiti di nuove grandezze fisiche indicatrici del disturbo e dei danni alla salute (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità).

Lo schema a "decreti attuativi" della Legge Quadro determina l'attuale situazione di limitata definizione su come elaborare una zonizzazione acustica, che fra le sue finalità prevede proprio la valorizzazione del territorio attraverso la preservazione della quiete dei luoghi attraverso una scelta oculata dei limiti ammessi per il rumore.

In Piemonte, dopo la pubblicazione della recente Legge Regionale 52/2000, sono state emanate, con D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001, le linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale (art. 3 comma 3 lett. A - L.R. 52/2000).

L'approccio al lavoro si è basato principalmente su due strategie: da una parte si è puntato alla conoscenza delle specifiche problematiche territoriali, dall'altra sono state attentamente valutate le possibilità di una pianificazione acustica ed urbanistica capace di guardare allo sviluppo futuro del territorio in senso ambientale, senza peraltro ostacolare le possibilità di sviluppo delle attività produttive.

Questo secondo passaggio, di grande importanza, è stato possibile attraverso un'attenta analisi delle problematiche acustiche esistenti (infrastrutture, attività produttive, etc.) e delle problematiche urbanistiche.

## **2.1 I decreti attuativi della Legge Quadro**

Tra i decreti promulgati sono di interesse il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" ed il D.M. 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", tralasciando ovviamente quelli inerenti il traffico aeroportuale e ferroviario che non interessano il territorio comunale in esame.

Il primo di questi provvedimenti, che sarà meglio sviluppato nel paragrafo seguente, introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 01/03/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1 della L. 447/95. Questi settori si "sovrappongono" alla zonizzazione acustica "generale", determinando, di fatto, delle zone di "deroga parziale" ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

## **2.2 D.P.C.M. 14 Novembre 1997**

Di particolare interesse per quanto attiene il contenimento dell'inquinamento acustico è il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", definiti

dall'articolo 2, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

In tale disposto legislativo sono dettagliatamente definiti i limiti acustici di riferimento per le varie zone in cui il territorio deve essere suddiviso con la zonizzazione acustica; i valori limite previsti dalla legge sono riportati nelle tabelle seguenti.

### **2.2.1 Valori limite assoluti di immissione**

Definizione: *Valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.*

| <b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b> | <b>Limite<br/>diurno<br/>Leq(A)</b> | <b>Limite<br/>notturno<br/>Leq(A)</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I Aree particolarmente protette</b>             | 50                                  | 40                                    |
| <b>II Aree prevalentemente residenziali</b>        | 55                                  | 45                                    |
| <b>III Aree di tipo misto</b>                      | 60                                  | 50                                    |
| <b>IV Aree di intensa attività umana</b>           | 65                                  | 55                                    |
| <b>V Aree prevalentemente industriali</b>          | 70                                  | 60                                    |
| <b>VI Aree esclusivamente industriali</b>          | 70                                  | 70                                    |

### **2.2.2 Valori limite di emissione**

Definizione: *Valore massimo che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.*

| <b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b> | <b>Limite<br/>diurno<br/>Leq(A)</b> | <b>Limite<br/>notturno<br/>Leq(A)</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I Aree particolarmente protette</b>             | 45                                  | 35                                    |
| <b>II Aree prevalentemente residenziali</b>        | 50                                  | 40                                    |
| <b>III Aree di tipo misto</b>                      | 55                                  | 45                                    |
| <b>IV Aree di intensa attività umana</b>           | 60                                  | 50                                    |
| <b>V Aree prevalentemente industriali</b>          | 65                                  | 55                                    |
| <b>VI Aree esclusivamente industriali</b>          | 65                                  | 65                                    |

### **2.2.3 Valori di qualità**

Definizione: *Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.*

| <b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b> | <b>Limite<br/>diurno<br/>Leq(A)</b> | <b>Limite<br/>notturno<br/>Leq(A)</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I Aree particolarmente protette</b>             | 47                                  | 37                                    |
| <b>II Aree prevalentemente residenziali</b>        | 52                                  | 42                                    |
| <b>III Aree di tipo misto</b>                      | 57                                  | 47                                    |
| <b>IV Aree di intensa attività umana</b>           | 62                                  | 52                                    |
| <b>V Aree prevalentemente industriali</b>          | 67                                  | 57                                    |
| <b>VI Aree esclusivamente industriali</b>          | 70                                  | 70                                    |

### **2.2.4 Valori di attenzione**

Definizione: *Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.*

La definizione quantitativa dei limiti di attenzione è riportata nell'articolo 6 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Si ricorda che i valori di attenzione assumono particolare importanza dal momento che il loro superamento comporta l'adozione obbligatoria di un piano di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 447/95; si evidenzia altresì che questi limiti non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

### **2.3 *Adempimento a carico del Comune ai sensi della “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”***

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle Amministrazioni Comunali, stabiliti dall'articolo 6 della Legge 447/95, essi sono sintetizzati nei seguenti punti:

- ❖ Classificazione del territorio comunale in zone secondo i criteri stabiliti dalla Regione (in tal senso la Regione Piemonte ha già formalmente provveduto, con l'emissione dei "Criteri per la classificazione acustica del territorio");
- ❖ Coordinamento della zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici;
- ❖ Adozione di piani di risanamento acustico in seguito all'impossibilità di classificare frazioni di territorio in zone limitrofe i cui limiti differiscano per più di 5 dB(A) e in caso di superamento dei limiti di attenzione di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- ❖ Controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- ❖ Adozione di regolamenti per l'attuazione di disciplina regionale e statale in materia di inquinamento acustico;
- ❖ Controllo delle emissioni sonore prodotte dagli autoveicoli;
- ❖ Autorizzazione delle attività temporanee che provocano rumore;
- ❖ Modifica del regolamento locale di igiene tipo per il contenimento dell'inquinamento acustico.



E' opportuno segnalare, in questa sede, che le Amministrazioni Comunali dovranno prestare particolare attenzione alle emanazioni relative alle modalità di redazione, adozione e applicazione dei piani di risanamento acustico, previsti per quelle porzioni di territorio adiacenti classificati secondo classi acustiche che differiscano per più di 5 dB(A), nonché alle nuove tipologie di limiti di cui all'articolo 2 della Legge 447/95, in base ai quali i Comuni dovranno tendere ad uno standard ottimale di quiete, mediante l'adozione dei cosiddetti "limiti di qualità".

I provvedimenti presi dalle Amministrazioni nell'ambito dei piani di risanamento, e anche la pianificazione urbanistica dei comuni, dovranno tendere quindi a garantire un clima acustico dettato dalla legge, con limiti a cui tendere, già implicitamente definiti dalla suddivisione del territorio in zone acustiche.

### **3. PRINCIPI METODOLOGICI PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI ZONIZZAZIONE**

Il metodo di lavoro adottato per elaborare il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vogogna (VB) è quello indicato dalla D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001 della Regione Piemonte. Tale metodo prevede l'esecuzione del lavoro secondo 4 distinte fasi.

**Fase 0** - Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici.

**Fase 1** - Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. – determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.

**Fase 2** - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.

**Fase 3** - Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

**Fase 4** - Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Inoltre, la zonizzazione si basa sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le attività umane in essa svolte. Da questo postulato conseguono i cinque elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

- 1.** la zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art.2 comma 2 della Legge Quadro). Tale scelta garantisce sia il rispetto delle volontà politica delle Amministrazioni Locali (conseguente anche ad una complessa analisi socio-economica del territorio) che l'adeguatezza del clima acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio;
- 2.** la zonizzazione acustica deve tenere conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso da Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
- 3.** la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A);
- 4.** la zonizzazione acustica non deve tenere conto delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.). Con questa scelta, tali elementi, soggetti a specifica normativa classificatoria, non sono considerati solo nei casi di anomala associazione tra infrastruttura ed insediamento (residenziale o lavorativo);
- 5.** la zonizzazione acustica deve privilegiare, in generale ed in ogni caso dubbio, scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.

Sulla base di questi principi generali sono state poi determinate alcune scelte specifiche ed operative sulla quali basare la classificazione acustica a livello comunale, in funzione dell'ambito territoriale e delle peculiarità tipiche dell'area in cui si opera.

### ***3.1 Elementi utili all'attribuzione delle Classi (ex. L.R 52/00)***

#### **Classe I- aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I. Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III). Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione

differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite. Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico. Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

### **Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali".

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

### **Classe III – aree di tipo misto**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI). In

questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

#### **Classe IV – aree di intensa attività umana**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi. Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

#### **Classe V – aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

#### **Classe VI – aree esclusivamente industriali**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

### ***3.2 Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti***

Per rispettare il divieto dell'accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq, si inseriscono delle fasce

“cuscinetto” digradanti (a questo proposito si considerano come aree completamente urbanizzate quelle assimilabili alle zone territoriali omogenee A e B del D.M. 1444/68).

Esse hanno dimensione minima pari a 50 m. e valori di qualità decrescenti di 5 dBA. E' importante ricordare che il divieto riguardante l'accostamento di aree i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq è valido anche se le aree sono di comuni distinti. L'inserimento delle fasce cuscinetto avviene attraverso le seguenti analisi:

- identificazione di tutti gli accostamenti critici;
- selezione degli accostamenti critici tra aree non completamente urbanizzate (inclusi i casi di accostamento tra un'area urbanizzata ed una non urbanizzata). Le aree ad esclusiva destinazione agricola sono da considerarsi come non urbanizzate;
- inserimento delle fasce “cuscinetto”.

Tali fasce devono essere posizionate secondo i seguenti criteri:

- ✓ accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area a valore di qualità più elevato;
- ✓ accostamento critico tra un area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: le fasce cuscinetto non dovranno essere interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni qual volta l'area complessiva soggetta all'inserimento della fascia cuscinetto possieda una densità urbanistica assimilabile alla Zona C del D.M. 1444/68. Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori di questa relativi ai vari isolati. Se un edificio o un nucleo di edifici risulta tagliato da una fascia cuscinetto, dovrà essere ricompreso solo se risulta ricadente nella fascia per più del 50% della loro superficie totale.

### **3.3 Note sull'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture**

Scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste all'art.3 comma 2 della Legge Quadro 447/95, che dovrà avvenire con operazioni differenziate a seconda della tipologia dell'infrastruttura in esame.

Per ciò che concerne le infrastrutture ferroviarie il D.P.R. 459/98 definisce che le fasce di pertinenza sono da conteggiare a partire dalla mezzeria dei binari esterni.

Per le infrastrutture stradali non dovranno essere inserite le fasce territoriali di pertinenza, poiché non è ancora stato emanato lo specifico decreto attuativo. Si segnala che l'ultima versione della bozza del decreto prevede l'inserimento di fasce cuscinetto per la quasi totalità delle infrastrutture stradali (sono escluse le strade vicinali e le mulattiere), di dimensioni diverse in funzione della tipologia dell'infrastruttura stessa.

L'inserimento delle fasce di pertinenza si realizza sovrapponendo le stesse alla zonizzazione "generale" eseguita nei passi illustrati in precedenza. In tal modo le aree in prossimità delle grandi infrastrutture di trasporto vengono ad avere due classificazioni acustiche:

- una prima dipendente dalla tipologia dell'infrastruttura confinante, che fissa i limiti acustici per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa;
- una seconda definita attraverso il P.R.G.C. e le successive modifiche quantitative e qualitative, che determina i limiti acustici per tutte le altre sorgenti presenti sul territorio.

### **3.4 Identificazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto**

Il Comune individua formalmente aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto (sagre di paese, feste campestri, manifestazioni varie), in corrispondenza delle aree sotto elencate:

- ❖ area adiacente alla chiesa di Vogogna (Via Deregibus)
- ❖ area adiacente alla S.S. n° 33 del Sempione (e Via Cadorna)
- ❖ area del campo sportivo comunale di Vogogna (Località Calami)

Le suddette aree sono puntualmente individuate nelle tav. 1,2,3 con line perimetrale di colore blu."

Per tali aree c'è la possibilità di richiedere all'Amministrazione Comunale autorizzazioni in deroga per attività temporanee, nel caso in cui durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi oppure comportino modifiche al clima acustico di una determinata zona.

#### **4. RAPPORTI CON LE ZONIZZAZIONI ACUSTICHE DEI COMUNI CONFINANTI**

Si determina la necessità di una fase "di armonizzazione" successiva al completamento del progetto, consistente nella verifica ed individuazione delle soluzioni per gli accostamenti critici tra aree di comuni confinanti (Beura Cardezza, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda), con divieto di contatto tra aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA.

I risultati di tale attività verranno comunicati dagli Enti interessati, al fine che provvedano ad inserire reciprocamente le modifiche nelle zonizzazioni acustiche approvate od in corso di approvazione.

Domodossola, Aprile 2004

*I Tecnici Urbanisti*

**dott. arch. Luigi Bovio**  
**dott. arch. Milena Gibroni**

*Il Tecnico competente*

*in Acustica Ambientale*  
**dott. geol. Paolo Marangon**